

potevano, altresì, essere oggetto di attività di miscelazione per rifiuti destinati al recupero di materia. Si precisa che la linea di produzione principale (sui è improntata complessivamente l'attività di recupero svolta in B&B Srl e le stesse indagini) - così come indicata nell' AIA 5220 (attività IPPC pagg 16 e segg) - è quella costituita da: un vaglio rotante (m3), vaglio aeraulico (m4) e trituratore (secondario e raffinatore m6) collegati tra loro da nastri trasportatori. modifiche sostanziali e non sostanziali). Per cui era previsto solo ed esclusivamente un trituratore (m6) a valle dell'impianto della linea di produzione principale. I rifiuti classificati con CER 191212, quindi, avrebbero dovuto essere (laddove il gestore avesse ritenuto di avviarli in Linea e non a cernita) collocati sul nastro trasportatore in ingresso al vaglio rotante (m3), dando poi la facoltà al gestore di effettuare alcune o tutte le lavorazioni; il solo passaggio al separatore (m4) con scarico dei rifiuti trattati in area 332 ovvero il passaggio nel separatore aeraulico e trituratore secondario (m6) con scarico dei rifiuti in area 8".

Tuttavia le indagini disvelavano la collocazione abusiva nell'impianto di Torre Pallavicina, a monte delle linea di produzione principale e dunque prima del vaglio rotante (IVI3) - di un secondo trituratore 33 di marca Hammel VB750.

Segnatamente, dall'annotazione di polizia giudiziaria relativa agli accertamenti effettuati presso la società "B&B Srl" in data 28 novembre 2015 si evince che in data 10 giugno 2014, la società B&B Srl stipulava con la società BPS Srl un contratto di noleggio - Opzione di acquisto di un trituratore marca Hammel - VB750D Limited Edition Matricola 886 (vedi contratto di noleggio); il trituratore veniva effettivamente installato presso B&B Srl in data 26 marzo 2014 In data 1° settembre 2015, terminava il contratto di noleggio del trituratore che veniva trasferito in altro sito in data 23 settembre 2015 e in data 8 settembre 2015 veniva installato il nuovo trituratore in sostituzione di quello noleggiato.

Come si evince dalla relazione tecnica del 3 settembre 2014, Bonacina Paolo aveva presentato un'istanza diretta ad ottenere le modifiche all'AIA 5220 con la possibilità di installare un secondo trituratore (primario) - sebbene l'Hammel fosse già presente abusivamente nell'impianto di Torre Pallavicina a far data dal 26 marzo 2014 - e la società otteneva l'autorizzazione per l'installazione di un trituratore a monte della linea di trattamento con solo la determina n. 2605 del 1 dicembre 2015 - notificata il 14 dicembre 2015. Fino a quella data l'utilizzo del trituratore era assolutamente illecito.

Per comprendere il movente economico di tale condotta giova osservare che come risulta dal Disciplinare tecnico allegato ai bandi di gara per il recupero dei rifiuti con CER 191212 (frazione secca tritovagliata ed imballata) proveniente dagli impianti STIR di Giugliano in Campania e Tufino, i rifiuti provenienti dagli impianti Sapna avevano un pezzatura non inferiore a 120 mm derivante dall'operazione di triturazione e vagliatura "mediante vagli rotanti con fori circolari di dimensioni pari a 120 mm". Alla luce di tali evidenze gli operanti ipotizzavano che l'impianto della società B&B Srl non avesse la capacità tecnica necessaria per procedere al recupero come sopra definito dei rifiuti provenienti dagli impianti Sapna Srl, recanti pezzatura non inferiore a 120 mm.

Bonacina, dunque, in assenza della prescritta autorizzazione, avviava a tale problema con l'installazione, integralmente abusiva, del citato trituratore primario a monte della linea di produzione principale autorizzata.

Ciò ha consentito a Bonacina di superare l'*empasse* effettuando solo su una parte dei rifiuti una "triturazione secondaria" che desse la parvenza di un'operazione di recupero.

Le intercettazioni hanno disvelato come molti rifiuti sono stati smaltiti "tal quali" - ancora imballati - prevalentemente presso l'impianto della società A2A Ambiente SpA.

L'impianto della società B&B Srl di Torre Pallavicina in data 15 dicembre 2015 era oggetto di verifica da parte di personale del Nucleo di polizia giudiziaria. Dall'esame dei report dei rifiuti in entrata e in uscita (ricevuto, gestiti e prodotti dall'impianto) è emerso, per l'anno 2015 (fino alla data del sopralluogo), quanto segue:

- a) ingresso di 11.558,99 tonnellate di rifiuto avente codice CER 191210;
- b) uscita di 13.825,48 tonnellate di rifiuto avente codice CER 191210;
- c) "sulla carta" risulterebbero prodotte 2.266,49 tonnellate di rifiuto avente codice CER 191210.

Per quanto concerne New Energy Fvg Srl, come già visto interamente controllata da BPS Srl, questa società gestisce un impianto di gestione rifiuti sito in San Vito al Tagliamento autorizzato ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con Determinazione n. 3419 del 29 dicembre 2014 dalla provincia di Pordenone ad effettuare sui rifiuti recanti codice CER 191212 le seguenti operazioni:

Operazioni di recupero:

- **R3** Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche). In proposito è specificato - punto 5 - che l'impianto è autorizzato al trattamento meccanico biologico per la produzione del CDR;
- **R13** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Dalla lettura degli atti autorizzativi sopra riportati emergono le attività ammesse e le limitazioni imposte al recupero dei rifiuti.

Concludendo sul regime autorizzativo degli impianti di gestione riferibili a Bonacina Paolo secondo l'impostazione accusatoria la gestione dei rifiuti avveniva in costante violazione delle prescrizioni autorizzative, sistematicamente disattese attraverso l'allestimento di mezzi (istallazioni abusive di impianti non autorizzati) ed operazioni compiute dagli addetti alle lavorazioni, con il precipuo scopo di aumentare il volume dei rifiuti ritirabili in impianto, allo scopo di aumentarne i profitti.

Segnatamente:

- a. l'istallazione abusiva presso l'impianto di Torre Pallavicina di un trituratore primario tipo Hammel, a monte della linea di produzione, a partire dal 26 marzo 2014 fino al 23 settembre 2015;
- b. la collocazione illegittima nel medesimo sito di un ulteriore trituratore del tipo Metso Denmark A/S (in sostituzione dell'Hammel) a monte della linea di produzione principale a partire dalla data dell' 8 settembre 2015

- (prima della notifica - 14 dicembre 2015 - della determinazione dirigenziale n. 2605 datata 1° dicembre 2015 che autorizzava l'utilizzo);
- c. l'operare sui rifiuti speciali non pericolosi classificati con CER 191210 (per i quali era ammessa la sola operazione R13 o D15) in attività di recupero non autorizzate (R12), avviandoli alla linea di produzione principale, allo scopo di operare sugli stessi operazioni di raffinazione sulla base delle esigenze di mercato;
 - d. tramutare fittiziamente (emettendo un formulario di identificazione del rifiuto con codice diverso da quello con cui veniva ricevuto) un rifiuto ricevuto con CER 191210 in rifiuto con codice CER 191212, allo scopo di bilanciare formalmente (ed illecitamente) le uscite e le entrate alla luce delle limitazioni contemplate in autorizzazione;
 - e. variare illecitamente i rifiuti ricevuti con CER 191212 trasformandoli per esigenze contrattuali (più favorevoli che consentano di risparmiare sui costi di smaltimento) in CER 191210;
 - f. tramutare artatamente i rifiuti ricevuti in impianto con CER 191204 (produttore Revet SpA per conto Corepla) trasformandoli in CER 191210 e/o CER 191212 a seconda della disponibilità dell' impianto che in quel momento poteva ricevere i rifiuti;
 - g. avviare al recupero (R12) nella linea di produzione principale, miscelandoli tra di loro, rifiuti classificati con CER 191212 e CER 191210, al fine di creare materiali rispondenti alle proprie esigenze di mercato.

Dalla lettura della documentazione acquisita presso la società A2A Ambiente SpA si evince che tra detta società e Crystal Ambiente Srl - come visto personalmente collegata alla *holding* della famiglia Bonacina - venivano siglati, in Brescia, una serie di accordi commerciali per il conferimento di rifiuti speciali non pericolosi al termoutilizzatore ubicato in Brescia via Lamarmora 230. Le intercettazioni telefoniche svolte hanno confermato il quadro illecito già desumibile dall' esame della documentazione sopra richiamata.

Segnatamente, la captazione delle utenze in uso a Bonacina Paolo e alla rete dei coindagati ha illustrato l'esistenza di un progetto criminoso collaudato, supportato da una contabilità parallela stilata dagli addetti alla gestione del rifiuto per tenere sotto controllo le giacenze di magazzino ed evitare sbilanciamenti tra i codici ritirati e quelli smaltiti, tenuto conto anche della limitazione in autorizzazione sul codice CER 191210. Le indagini tecniche hanno in particolar modo evidenziato che su precise disposizioni di Bonacina Paolo, i rifiuti speciali provenienti dagli STIR della Campania, in ingresso nei due impianti (B&B Srl in misura maggiore e New Energy Fvg Srl), venivano sistematicamente avviati a smaltimento senza attuare le previste operazioni di recupero (obbligatorie per legge in forza dei contratti sottoscritti con i committenti) allorquando si rendevano disponibili i conferimenti presso il termovalorizzatore della società A2A Ambiente SpA di Brescia e/o quello della società Silea SpA di Valmadrera.

In particolare le investigazioni hanno evidenziato come intere "balle" complete ancora di reggette e/o filo di ferro, ricevute "tal quali", oppure semplicemente "sballate" (con semplice taglio della reggette e/o filo di ferro) venivano conferite

presso i due citati termovalorizzatori utilizzando il CER 191210 per i rifiuti conferiti presso l'impianto di Brescia o il CER 191212 per quelli conferiti presso la società Silea SpA. Gli illeciti smaltimenti sono stati effettuati grazie a conoscenze dirette dei responsabili tecnici che assicuravano agli indagati il ricevimento di materiale non conforme e tuttavia non contestato.

Le stesse fonti di prova hanno fatto emergere un canale di smaltimento illecito di rifiuti anche verso il termovalorizzatore della Lomellina Energia Srl di Parona (società del gruppo LGH Ambiente SpA controllante la Linea Ambiente Srl di Brescia): le indagini hanno permesso di acclarare che Linea Ambiente Srl, siglando accordi commerciali a Rovato (BS) estremamente vantaggiosi, ha potuto praticare ribassi percentuali in sede di gara capaci di sbaragliare la concorrenza consentendole l'acquisizione delle commesse pubbliche.

Le ragioni poste a fondamento del supposto traffico illecito di rifiuti sono esclusivamente di natura economica: dalle captazioni si evince che Bonacina Paolo, allo scopo di massimizzare la differenza tra ricavi (derivanti dall'acquisizione delle commesse pubbliche) e costi (sostenuti per il recupero dei rifiuti, in previsione degli smaltimenti presso il termovalorizzatore delle società A2A SpA di Brescia, Silea SpA e Lomellina Energia Srl) dava precise disposizioni ai capi impianti di B&B Srl affinché procedessero allo smaltimento "tal quale" dei materiali o al massimo ad operare sugli stessi operazioni minime di recupero (sbollatura mediante taglio delle reggetta).

Ciò è quanto avveniva soprattutto per i rifiuti speciali provenienti dagli STIR della Campania, il cui flusso non poteva essere ridotto per ragioni contrattuali ma con riferimento ai quali il ricavo era già "ridotto all'osso" per via del ribasso operato in sede di gara. Più volte, nel corso delle captazioni, Bonacina ribadisce che se il profitto d'impresa programmato, a causa dei costi per la corretta gestione si vanifica, il rifiuto ricevuto non deve essere sottoposto alle necessarie attività di recupero. L'elemento "costo di lavorazione" è dunque il solo indicatore seguito da Bonacina nella propria strategia commerciale per via dei volumi trattati e della forte incidenza sul profitto d'impresa, elemento all'evidenza poizore rispetto all'obbligo di procedere allo smaltimento dei rifiuti trattati secondo le procedure prescritte dalla legge.

La contestazione del reato di cui all' articolo 260 del decreto legislativo n. 52 del 2006 si fonda sull'abusività della gestione svolta presso gli impianti di Torre Pallavicina, nonché sulla abitualità e reiterazione della condotta avendo B&B Srl applicato in modo del tutto distorto la normativa regionale sulle miscele dei rifiuti (deliberazione della Giunta regionale n. 3596 del 2012) trasferendo con FIR, i materiali ricevuti da Sapna con CER 19.12.12 e causale R13, ancora imballati tal quali, all'impianto Trailer di Rezzato attraverso l'intermediazione di Crystal Ambiente Srl, nonostante che la determinazione dirigenziale n. 471 del 2014 della provincia di Bergamo non prevedesse alcuna deroga a poter conferire i rifiuti ad un secondo impianto con causale R13 (di sola messa in riserva).

Inoltre, è stato accertato che presso B&B Srl i rifiuti non venivano trattati e, pertanto, l'operazione condotta in concreto sugli stessi era di mero stoccaggio,

sebbene in base alla vigente normativa il passaggio della messa in riserva (R 13) in un primo impianto, la B&B Srl, ad un'altra messa in riserva (RI3) in un secondo impianto (l'impianto Trailer) non sia consentito, neppure per le miscele di rifiuti in quanto l'all. C "operazioni recupero" alla parte IV del testo unico ambiente, infatti, definisce, come sopra visto, chiaramente l'operazione R13, in modo tale da escludere la possibilità di procedere ad una seconda procedura R13 stabilendo, per i rifiuti transitati, solo la possibilità di essere avviati ad un'operazione di recupero ricompresa fra R1 e R12.

Da qui l'ulteriore deduzione accusatoria: i rifiuti, provenienti dagli STIR di Giugliano in Campania e di Tufino, non subendo ne' in B&B ne' in Trailer alcuna operazione di "pretrattamento, miscelazione o altre operazioni", hanno mantenuto le loro caratteristiche originarie di tal che in B&B è stato effettuato un "giro-bolla", con il risultato di far perdere la tracciabilità dei rifiuti provenienti da Sapna SpA. Tale attività ha richiesto una sistematica falsificazione dei documenti di trasporto dei rifiuti.

Il Gip ha altresì ravvisato la gravità indiziaria con riferimento anche al responsabile commerciale ufficio grandi impianti della società A2A Ambiente SpA, Piglia Marco. Partendo dal dato che ingenti quantità di rifiuti solo cartolarmente "recuperati" da B&B Srl e da Trailer Srl sono stati conferiti con codice CER 191210 presso il termoutilizzatore della A2A Ambiente SpA di Brescia tal quali, la conversazione captata il 13 agosto 2015 (conv. 13860 delle ore 09:26) tra Bonacina Paolo e Piglia Marco dimostrerebbe la consapevolezza di Piglia in merito alla natura abusiva della gestione di Bonacina. Significativamente, infatti, l'indagato si lamenta col coindagato del fatto che da "New Energy mi stanno arrivando imballati! e mi hanno fatto un casino! Non tagliano le rezze", così dimostrando piena consapevolezza dell'illecito.

Il capo B) dell'imputazione

Lo stralcio della contestazione:

"Bonacina Paolo, Castelnovo Paola, Cattaneo Claudio, Cermelli Massimo, Delucchi Fulvio, Esposito Giuseppe, Ferrari Fabio, Firpo Andrea Giacomo, Gatti Alberto, Giambrone Francesco, Lessio Loris, Ressa Gian Pietro, Saurgnani Paolo,

Capo B) del reato di cui agli articoli 110, 81 capoverso del codice penale e 260 decreto legislativo n. 152 del 2006 perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative e organizzate, in difformità alle prescrizioni di cui all'autorizzazione in appresso, nonché alle singole autorizzazioni riferite agli impianti di seguito specificati, gestivano abusivamente, non sottoponendoli alle previste attività di recupero, ingenti quantità di rifiuti speciali non pericolosi, ricevuti con codice CER 191212 (Altri rifiuti(compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211) e/o con codice CER 190501 (parte di rifiuti urbani e simili non composta) definiti contrattualmente, rispettivamente, frazione umida tritovagliata (FUT) e frazione umida tritovagliata stabilizzata (FUTS), provenienti dai seguenti siti:

STIR ubicati nei comuni di Giugliano in Campania (NA) e Tufino (NA), gestiti dalla Sapna SpA di Napoli, STIR ubicato nel comune di Caivano (NA), gestito dalla A2A Ambiente SpA di Brescia, STIR gestiti dalla Ecoambiente Salerno SpA di Salerno, dagli impianti di tritovagliatura degli rifiuti urbani indifferenziati (RUI) della Colari SpA, della Acam SpA, della Net SpA, della Quadrifoglio SpA, laddove, a fronte dell'aggiudicazione da parte di Linea Ambiente SpA e di Herambiente SpA delle gare d'appalto bandite dalla Sapna SpA di Napoli e di seguito specificate, aventi tutte ad oggetto "servizio di recupero in ambito nazionale, dei rifiuti aventi codice CER 19.12.12 (frazione umida tritovagliata) provenienti dagli stabilimenti di tritovagliatura ed imballaggio (rifiuti i siti nei comuni di Giuliano in Campania e di Tufino ":

e dell'ulteriore gara d'appalto sempre bandita da Sapna SpA di Napoli, avente ad oggetto "servizio di recupero, in ambito nazionale, dei rifiuti aventi codice CER 19.05.01 (frazione umida tritovagliata stabilizzata aerobicamente) provenienti dagli stabilimenti di tritovagliatura ed imballaggio rifiuti, siti nei comuni di Giuliano in Campania e di Tufino ":

nonché a fronte dell'aggiudicazione, della gara bandita da Ecoambiente Salerno SpA datata 11 settembre 2014, a favore di Herambiente SpA (CIG 5647329351), avente per oggetto il "servizio di recupero in ambito nazionale dei rifiuti aventi codice CER 19.05.01, provenienti dallo stabilimento di tritovagliatura ed imballaggio rifiuti gestiti dalla Ecoambiente Salerno SpA" predetta;

del contratto, stipulato, in data 18 dicembre 2014, fra A2A Ambiente SpA e BPS Srl, avente per oggetto il "servizio di ricupero del rifiuto denominato FUT classificato con CER 79.05.01 giacente presso l'edificio MVS dell'impianto di tritovagliatura ed imballaggio ubicato in Caivano (NA) gestito dalla società A2A Ambiente SpA".

I rifiuti, senza essere sottoposti a trattamento di recupero, venivano illecitamente smaltiti presso:

- la discarica esaurita di Castelceriolo (AL) della ARAL SpA;
- la discarica ubicata nel comune di Solero (AL) della ARAL SpA;
- le discariche ubicate in Novi Ligure (AL) e Tortona (AL), gestite dalla società pubblica per il recupero ed il trattamento dei rifiuti SpA (siglabile SRT SpA).

La contestazione cautelare sub b) è invece relativa alle operazioni di smaltimento della frazione umida tritovagliata (FUT), classificata con i codici CER 191212 e 190501 prodotta da:

- a) STIR di Giugliano in Campania e Tufino della società Sapna SpA;
- b) STIR della società EcoAmbienteSalerno SpA;
- c) impianto Colari SpA di Roma;
- d) STIR della società A2A Ambiente SpA di Caivano (NA);
- e) impianti NET SpA, Quadrifoglio SpA e ACAM SpA presso l'impianto della società Aral SpA

Con riferimento al capo in esame le attività tecniche sono state affiancate dalle riprese dei sistemi di video sorveglianza occulti collocati dagli inquirenti sul perimetro delle discariche gestite da Aral SpA:

Nella ricostruzione accusatoria Bonacina Paolo, parallelamente allo smaltimento illecito della FST, frazione secca tritovagliata proveniente dagli STIR della Campania, contribuiva all'illecita gestione di ingenti quantità di rifiuti speciali costituiti dalla frazione umida tritovagliata (in forma abbreviata FUT) e dalla frazione umida tritovagliata stabilizzata (in forma abbreviata FUTS) prodotti dagli stessi impianti (rifiuti che hanno la stessa origine e sono sottoposti alle medesime limitazioni di quelli sopra descritti, senza perdere le caratteristiche di rifiuto urbano - nella misura in cui vengono inviati a smaltimento).

Dalle indagini è emerso che dagli STIR della Campania i rifiuti venivano destinati all'impianto Aral di Castelceriolo (AL) attraverso ditte di trasporto prevalentemente del sud Italia, e da qui venivano smistati ad altri impianti piemontesi (soprattutto appartenenti ad enti pubblici) o da soggetti privati, come nel caso delle discariche di Tortona e Novi Ligure della società S.R.T SpA. Le commesse pubbliche venivano acquisite attraverso la collaborazione tra BPS Srl, Linea Ambiente Srl (aggiudicataria di gare pubbliche bandita da Sapna SpA per il recupero della FUT e/o FUTS) e A2A Ambiente SpA (nella veste di produttore di rifiuti costituiti da "sottovaglio" prodotto presso lo STIR di Caivano), grazie soprattutto agli accordi commerciali che Paolo Bonacina aveva stretto con Herambiente SpA, *multiutility* risultata aggiudicataria di gare d'appalto per il recupero della FUT e/o FUTS bandite sia da Sapna SpA che da Colari SpA (Consorzio Laziale Rifiuti SpA) ed Ecoambiente Salerno SpA.

I rifiuti in questione, senza essere sottoposti a trattamenti, venivano in prevalenza "tombati" nella discarica esaurita di Castelceriolo.

L'ordinanza cautelare riconosce l'esistenza della gravità indiziaria a carico degli indagati i quali con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, avrebbero gestito abusivamente ingenti quantità di rifiuti speciali non pericolosi, ricevuti con codice CER 191212 e con codice CER 190501, smaltendoli senza essere sottoposti a trattamento di recupero presso la discarica esaurita di Castelceriolo (AL) della Aral SpA, la discarica sita nel comune di Solero (AL) di Aral SpA, le discariche site in Novi Ligure (AL) e Tortona (AL), gestite dalla Società pubblica per il recupero ed il trattamento dei rifiuti SpA (siglabile SRT SpA).

Le indagini tecniche dimostrerebbero la consapevolezza di Bonacina che i rifiuti, nel citato impianto della Aral SpA, non venivano sottoposti al previsto processo di recupero così ottenendone l'illecito smaltimento.

Nell'ordinanza del 20 marzo 2017 il Gip del tribunale di Brescia, pur riconoscendo la gravità indiziaria in relazione a numerosi degli indagati, riconosceva la sussistenza delle esigenze cautelari avuto riguardo unicamente al principale protagonista della vicenda, applicando dunque a Bonacina Paolo la misura degli arresti domiciliari presso l'abitazione di residenza

Disponeva altresì il sequestro preventivo:

- dell'intero capitale sociale della società B&B Srl con sede in Torre Pallavicina (BG) Via per Soncino snc e della relativa azienda ivi compreso l'impianto di gestione rifiuti della società B&B Srl sito in Torre Pallavicina Via per Soncino snc;

- dell'intero capitale sociale della società BPS Srl con sede in Abbadia Lariana Via Nazionale n. 140 e relativo complesso aziendale;
- dell'intero capitale di Crystal Ambiente Srl con sede in Brescia Via Pusterla n. 10.

L'integrazione dell'ordinanza del 30 giugno 2017

Nella richiesta integrativa del pubblico ministero, la prospettazione cautelare si arricchiva della contestazione associativa contenuta nel capo E):

Bonacina Paolo, Saurgnani Paolo, Gatti Alberto, Galli Claudio, Amadori Claudio, Luterotti Sergio, Ressa Gian Pietro - Delucchi Fulvio, Esposito Giuseppe, Cermelli Massimo, Lessio Loris Giambrone Francesco, Ferrari Fabio, Andrea Giacomo, Cattaneo Claudio.

Capo E) del reato p. e p. dall'articolo 416 del codice penale perché si associavano tra loro allo scopo di commettere una serie indeterminata di reati previsti dagli articoli 256 comma 4 decreto legislativo n. 152 del 2006, 260 decreto legislativo n. 152 del 2006, 356 del codice penale, 346-bis del codice penale e articoli 81 capoverso e 481 del codice penale con operazioni continuative, plurime e sotto forma d'impresa, ognuno con ruoli definiti, in relazione a gare d'appalto pubbliche sopra elencati, ossia quelli relativi ai contratti posti in essere da Sapna SpA, Herambiente SpA e BPS Srl-.....), bandite nel corso negli anni, aventi ad oggetto lo smaltimento/recupero di ingenti quantità (migliaia di tonnellate) di rifiuti di origine urbana prodotti dagli impianti (STIR di Giugliano in Campania, Tufino) della società Sapna SpA e da impianti gestiti da altre multiutility pubbliche (Colari SpA, Ecologia Viterbo SpA, Contarina SpA, EcoAmbienteSalemo SpA, A2A Ambiente SpA, Accam SpA, Net SpA, Quadrifoglio SpA, Ecosavona SpA; in relazione dunque agli illeciti smaltimenti descritti nei fatti di reato di cui al capo A), nonché la contestazione associativa di cui al capo F) relativa ai reati di cui al capo C) che in questa sede non si richiamano in quanto non di specifico interesse.

Il Gip escludeva la sussistenza della gravità indiziaria avuto riguardo alla contestazione associativa. Nel richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), ribadiva l'ulteriore costante orientamento della Cassazione secondo il quale il delitto di cui all'articolo 260 e il reato associativo di cui all'articolo 416 del codice penale possono concorrere in quanto tra le rispettive fattispecie non sussiste un rapporto di specialità, "trattandosi di reati che presentano oggettività giuridiche ed elementi costitutivi diversi". Tuttavia il possibile concorso delle due fattispecie non esime il giudice dalla verifica concreta dell'esistenza del *pactum sceleris*, con riferimento alla consorzeria criminale, e della *affectio societatis*, in relazione alla consapevolezza del soggetto di inserirsi in un'associazione vietata.

Il Gip riteneva che nell'ipotesi di specie nessuno dei due elementi costitutivi del reato associativo fosse integrato: quanto al primo requisito, se da un lato risulta senz'altro provata l'esistenza di una tutt'altro che rudimentale organizzazione professionale, allestita da Bonacina Paolo tramite le società allo stesso riferibili, dedita in modo continuativo alla gestione illecita di quantità assai ingenti di

rifiuti, non vi è prova in atti che Bonacina abbia costituito con i soggetti indagati dei capi E) ed F), esterni alla sua azienda, due distinti sodalizi criminosi funzionali alla realizzazione di una seria indeterminata di reati. Difetterebbe dunque la prova, in capo agli indagati chiamati a rispondere dei reati di cui al capo E), di un *pactum sceleris*: le indagini tecniche e documentali svolte dagli operanti e compendiate negli atti di indagine hanno infatti solo dimostrato la propensione dei singoli indagati, rispettivamente espressione di realtà imprenditoriali autonome e attive nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani in aree geograficamente distanti, a massimizzare i propri profitti aggirando le prescrizioni imposte dai rispettivi titoli abilitativi abbattendo i costi di produzione e incrementando le quantità movimentate.

Carente appare altresì la prova di un' *affectio societatis*: le captazioni svolte dagli inquirenti non hanno infatti dimostrato, in capo ai soggetti chiamati a rispondere dei capi in esame, la consapevolezza di aver assunto un vincolo quale quello evocato dalla pubblica accusa, non essendovi in atti elemento alcuno da cui trarre che gli accordi presi con Bonacina Paolo avessero una vocazione indeterminata nel tempo e una finalità ulteriore rispetto ai singoli patti commerciali.

Dunque nell'ordinanza integrativa del 30 giugno 2017, il GIP applicava misura cautelare personale a due indagati che nella precedente ordinanza non erano stati destinatari del provvedimento restrittivo alla luce di nuove valutazioni. Rigettava la richiesta di estensione del sequestro preventivo disposto ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale in relazione alle società B&B Srl, BPS Srl e Crystal Ambiente Srl ai sensi degli articoli 53 e 19 del decreto legislativo n. 231 del 2001 e rigettava la richiesta di sequestro preventivo per le finalità di cui agli articoli 53 e 19 del decreto legislativo n. 231 del 2001 di beni mobili (anche quote societarie) ed immobili nei limiti del prezzo o del profitto di reato, costituito dal vantaggio economico nel suo complesso oppure quello "ricavo meno costi" di diretta e immediata derivazione causale dalle attività delittuose.

Con riferimento a quest'ultima decisione interessante comprendere il percorso argomentativo del Gip. Il rigetto del sequestro delle società era giustificato dalla circostanza che il già disposto sequestro preventivo con il provvedimento del 20 marzo 2017 rendeva superflua l'estensione richiesta atteso che le finalità cautelari sottese all'istanza risultavano già soddisfatte dal provvedimento emanato.

Quanto alla richiesta di sequestro preventivo di cui al secondo punto, pur condividendo la giurisprudenza evocata dal pubblico ministero in ordine alla nozione di profitto nel reato di traffico illecito di rifiuti, il Gip riteneva nel caso in esame che il ricavo (lordo o netto) indicato nella richiesta non poteva essere considerato *tout court* il profitto del reato suscettibile di confisca atteso che i fatti accertati si inseriscono nell'ambito di attività imprenditoriali non integralmente dedite alle attività delittuose oggetto del procedimento di tal che la quantificazione del profitto illecito non può, nel caso in esame, coincidere con il ricavo patrimoniale, dovendosi inoltre prendere in considerazione la riduzione dei costi aziendali indotti dal meccanismo di frode.

Le richieste interdittive.

Quanto alle richieste di interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività ai sensi degli articoli 9, comma 2, 15, 16, comma 3, 25 *undecies*, commi 2 e 8, 45 e 46 decreto legislativo n. 231 del 2001 per il periodo massimo previsto dalla legge alle persone giuridiche nelle persone dei legali rappresentanti pro tempore e del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione limitatamente ai contratti con le società Sapna SpA, Colari SpA, EcoAmbienteSalemo SpA richiesto per i legali rappresentanti di Lineambiente Srl, Herambiente SpA e A2A Ambiente SpA, la necessità di fissazione di udienza camerale ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del citato decreto legislativo ai fini dell'instaurazione preventiva del contraddittorio, ha impedito una pronunzia sul punto.

5.2.2 Il procedimento "Bonacina" e la interpretazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5242/2014

Il procedimento "Bonacina" si presenta di grande interesse anche perché, nell'individuare quali norme siano state violate nella condotta posta in essere, consente di affrontare alcuni spinosi nodi interpretativi relativi alla disciplina dei rifiuti urbani.

Dal punto di vista della classificazione, i rifiuti urbani sono generalmente quelli identificati dai codici CER riportati al capitolo 20 "Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata" dell'elenco dei rifiuti istituito dalla decisione della commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, riportato in allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Tra questi si annoverano i rifiuti urbani indifferenziati, caratterizzati dal codice CER 20.03.01.

Quale eccezione a tale regola generale, occorre segnalare, tra gli altri, i rifiuti non pericolosi derivanti unicamente dalla tritovagliatura dei rifiuti urbani che, pur classificati con il codice CER 19.12.12 "altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11", non perdono in concreto le caratteristiche di rifiuto urbano e, come tali, sono sottoposti al principio dell'autosufficienza regionale per lo smaltimento.

È questo il giudizio finale del Consiglio di Stato (sentenza n. 5242/2014) sulla complessa vicenda processuale relativa alla natura (urbana o speciale) dei rifiuti sottoposti a mera tritovagliatura, nata a seguito del veto, posto dal TAR Lazio con la sentenza 4915/2011, al trasferimento fuori regione dei rifiuti stipati negli impianti della Campania (poi sospeso dal Consiglio di Stato in via cautelare con la sentenza n. 3073/2011). Secondo il Consiglio di Stato, che ha sposato in pieno la relazione presentata in giudizio dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, benché il rifiuto urbano tritovagliato possa essere considerato un "nuovo" rifiuto (in quanto realizzato da un "nuovo produttore" ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006) cui correttamente attribuire un codice CER ricadente nel capitolo 19 e, quindi, un CER di rifiuto speciale, la mera tritovagliatura non soddisfa la definizione di

"trattamento" richiesta dalla disciplina per l'ammissibilità dei rifiuti in discarica. Il rifiuto tritovagliato continua quindi ad essere assoggettato al regime dei rifiuti urbani "ma solo ai fini dello smaltimento", ed il vincolo non opera per i conferimenti finalizzati al recupero.

L'articolo 35 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133 (cosiddetto Sblocca Italia) recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, rispetto al divieto di cui al comma 3 dell'articolo 182 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ha specificato che per il trattamento di rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, pur non sussistendo vincoli di bacino, deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni. Inoltre, ha previsto che, nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione siano smaltiti rifiuti urbani prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare annualmente alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima di 20 euro a tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale.

Con deliberazione della Giunta regionale del 21 novembre 2014, n. 10/2687, e, successivamente, con legge regionale 30 dicembre 2014, n. 35, la regione Lombardia ha stabilito di determinare in 20 euro a tonnellata, ovvero il massimo consentito dalla norma, l'entità del contributo previsto dal citato articolo 35, comma 7, del cosiddetto decreto "Sblocca Italia", convertito dalla legge 164 del 2014 per il conferimento di rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 20.03.01) di provenienza extraregionale, negli impianti lombardi che effettuano recupero energetico (impianti con operazione autorizzata R1). Tale contributo deve essere versato, da parte dei gestori degli impianti di recupero energetico, alla regione Lombardia, per il quantitativo di rifiuti ricevuti nel corso dell'anno solare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, e a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 164 del 2014 che lo ha istituito.

Nel caso di specie, quindi, in relazione ai trasferimenti di rifiuti classificati con codice CER 19.12.12 dalla B&B Srl al termoutilizzatore A2A Ambiente SpA, è dirimente verificare, sulla base del ciclo produttivo che li ha generati, se trattasi di RSU semplicemente tritovagliati e, quindi, per i quali si applica l'articolo 35 della legge 11 novembre 2014 n. 164, o se, invece, trattasi effettivamente di rifiuti speciali, ovvero prodotti da trattamenti meccanici e biologici rientranti nella definizione di "trattamento" richiesta dalla disciplina per l'ammissibilità dei rifiuti in discarica che, quindi, ne hanno modificato le caratteristiche; rifiuti per lo smaltimento dei quali non sussistono vincoli di bacino.

La relazione del consulente tecnico Massimo Maria Bardazza nel procedimento penale N 25594/14 RGNR, ha dato evidenza che i rifiuti con codice CER 19.12.12 provenienti dagli imballaggi con pellicola termoretrattile, ancora integri, nel capannone della Trailer SpA dopo l'incendio, risultavano sotto il profilo merceologico corrispondenti a rifiuti solidi urbani provenienti da

raccolta differenziata. Ciò significa che trattasi di rifiuti urbani indifferenziati tritovagliati che, quindi, non perdendo in concreto le caratteristiche di rifiuto urbano, sono sottoposti al principio dell'autosufficienza regionale per lo smaltimento.

Peraltro, tale accertamento è stato condotto ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura penale e quindi assicurando il contraddittorio con le Parti in causa. Sulla base delle conclusioni della relazione di consulenza tecnica dell'ing. Bardazza e di quanto stabilito dal Consiglio di Stato nella sentenza 5242/2014, i rifiuti CER 19.12.12 non avevano perduto la qualificazione giuridica di "rifiuti urbani", in quanto "rifiuti urbani indifferenziati" con caratteristiche corrispondenti a quelle dei rifiuti codice CER 20.03.01, ancorché tritovagliati negli STIR, ed essendo stati conferiti da Sapna S.p.A. a B&B Srl e, da qui, trasferiti tal quali, attraverso un ulteriore stoccaggio nell'impianto Trailer SpA, a recupero energetico R1 presso il termoutilizzatore A2A Ambiente S.p.A., secondo l'impostazione accusatoria, a questi si sarebbe dovuto applicare la tassa di 20 euro a tonnellata.

La sentenza della Corte costituzionale 12 maggio 2016, n. 101, ha dichiarato illegittimi i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 14 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, introdotti dalla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 35, che prevedevano il versamento del contributo di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale a carico dei gestori degli impianti di trattamento. Tale illegittimità risiede nel fatto che il comma 3-bis in questione include tra i rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale anche quelli derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, ponendosi così in contrasto con il decreto legislativo 152 del 2006 che stabilisce che i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti sono invece rifiuti speciali. A ciò si aggiunge anche l'illegittimità del successivo comma 3-ter sempre della norma in parola, laddove stabilisce che il trattamento dei rifiuti urbani extraregionali in impianti di recupero energetico deve essere attuato soltanto previo accordo tra le regioni interessate. In questo modo, secondo la Corte costituzionale è stato introdotto un elemento innovativo in una fattispecie già compiutamente normata dal legislatore statale che impedisce la libera circolazione delle cose (nella specie, i rifiuti) tra le regioni. E tale elemento è illegittimo. La sentenza in parola non ha comunque fatto perdere efficacia agli atti normativi regionali in ordine ai rifiuti provenienti da ambiti territoriali diversi da quelli della regione Lombardia ed avviati a recupero energetico. A conforto di quanto sostenuto, si segnala che la regione Lombardia, nell'ambito della sua attività istituzionale, ha condotto verifiche su alcuni degli impianti di termovalorizzazione sul territorio e, tra questi, quello gestito dalla Lomellina Energia, imponendo modifiche al codice CER 19.12.12 assegnato ad alcune partite di rifiuti in ingresso, trasformandoli per caratteristiche in rifiuti codici CER 20.03.01 e, conseguentemente, imponendo l'applicazione del tributo in questione.

5.2.3. Conclusioni

Dall'analisi dell'ordinanza e dalle interessanti considerazioni svolte dal procuratore della Repubblica di Brescia, emerge una prima criticità che spesso

ritorna nell'analisi del fenomeno in esame e che è rappresentata dalla insufficienza di impianti di trattamento nei luoghi in cui originariamente si produce il rifiuto, nel caso di specie, nella regione Campania: la destinazione necessitata di questi rifiuti per il trattamento è nel territorio del bresciano o comunque nell'area lombarda, dove è abbastanza consistente la presenza di impianti di trattamento. La figura di Bonacina, indagato principale di questo procedimento, assume un ruolo determinante: Bonacina è un intermediario, imprenditore con numerose conoscenze e relazioni nell'ambito degli impianti che trattano i rifiuti, i quali, per una questione storica, sono storicamente, come detto ubicati principalmente nelle regioni del nord, in Lombardia in particolar modo.

Per questo il percorso dei rifiuti in questo caso ha la sua origine nel territorio della Campania (o del Lazio) e giunge in Lombardia.

L'intermediario tratta una parte dei rifiuti nel suo impianto ma, laddove non riesce a gestire in autonomia con i suoi impianti, si rivolge a impianti "compiacenti".

Questo viaggio del rifiuto dal Sud al Nord è un dato che egualmente merita attenzione. Se con riferimento al fenomeno dello smaltimento illecito dei rifiuti ad opera della criminalità organizzata abbiamo assistito per numerosissimi anni al trasporto dei rifiuti dal Nord al Sud come testimoniano numerose vicende giudiziarie, avuto riguardo ad un fenomeno dunque che sarà oggetto di specifica trattazione nel prosieguo (capitolo 6), la situazione che è descritta dall'ordinanza in questione e che emerge dalle parole del procuratore della Repubblica di Brescia è profondamente diversa: l'imprenditore del nord ha imparato "a fare da solo" senza dover ricorrere ai poteri di controllo del territorio e di intimidazione dei gruppi della criminalità organizzata: si tratta di precise e consapevoli scelte di illegalità al solo fine di perseguire fini di esclusivo e personale vantaggio patrimoniale.

I vantaggi che derivano da siffatto modo di procedere sono innumerevoli e consistono principalmente nel non sostenere i costi necessari per un corretto trattamento del rifiuto nelle diverse forme dello smaltimento o del recupero.

La realizzazione piena dei principi di autosufficienza che è prescritta dalla normativa comunitaria consentirebbe invece di eliminare in radice "spunti" criminogeni che possono essere colti da imprenditori spregiudicati che si inseriscono laddove la macchina amministrativa che presiede e governa il ciclo dei rifiuti si presenta non sufficientemente attrezzata e idonea a far fronte alle esigenze del territorio.

E' da segnalare altresì che l'indagine in tal caso trae origine da un incendio. Come ampiamente argomentato nel capitolo precedente (capitolo 4; paragrafo 4.1.4), le numerosissime relazioni ed audizioni dei procuratori della Repubblica del territorio campano nonché delle forze di polizia e dei nuclei specializzati, hanno concordemente evidenziato il dato secondo il quale la matrice degli incendi non è unica. Diverse possono essere le ragioni che possono dar luogo al rogo. Non potrebbe escludersi in vicende come quella che si è appena affrontata la sussistenza di uno specifico interesse a far bruciare determinati rifiuti in ragione proprio di un illecito percorso di trattamento e smaltimento degli stessi.

5.2.3.1 Il procedimento a carico di Imperadore Luigi ed altri: la vicenda Termotetti (proc. RGNR.7351/16).

Nel settembre 2016 il nucleo polizia tributaria di Caserta ha concluso un'operazione denominata "Asso Pigliatutto", effettuata con il coordinamento della procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha riguardato la *mala gestio* degli appalti pubblici nel settore del ciclo integrato dei rifiuti.¹¹²

L'indagine ha condotto alla emissione in data 6 settembre 2016 di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di venti persone (amministratori locali, pubblici funzionari ed imprenditori) nonché al sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per oltre un milione e mezzo di euro.

L'indagine disvela l'esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di turbata libertà degli incanti, corruzione di pubblici ufficiali per atti contrari ai loro doveri d'ufficio, truffa ai danni di enti pubblici e abuso d'ufficio, tutti compiuti nell'interesse o, comunque, a vantaggio di un noto gruppo imprenditoriale operante in diversi settori e in varie regioni d'Italia, il gruppo Termotetti.

Nella ricostruzione accusatoria, sposata dal Gip della cautela, una società del gruppo è riuscita infatti ad aggiudicarsi artatamente, tra il 2013 e il 2015, le gare d'appalto per l'affidamento del servizio d'igiene urbana, nonché altre commesse pubbliche relative al settore del ciclo integrato dei rifiuti, nei comuni di Alvignano, Piedimonte Matese e Casagiove.

Il generale meccanismo di "contaminazione" delle procedure aggiudicative disvelato dalle indagini, prevede essenzialmente due fasi:

- la prima è quella relativa alla predisposizione - originaria o sopravvenuta all'accordo - di un disciplinare e/o di un bando che si adattano perfettamente all'impresa prescelta per l'aggiudicazione della gara. L'imprenditore attraverso il suo entourage tecnico - formato da veri e propri esperti del settore - provvede direttamente alla predisposizione o alla modifica del contenuto del disciplinare e del bando di gara, adattando i requisiti necessari per l'aggiudicazione a quelli che solo la sua impresa possiede, in modo tale da ottenere un significativo ed invincibile "vantaggio competitivo".

Nell'indagine svolta, infatti, nel disciplinare di gara sono stati valorizzati taluni requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari posseduti esclusivamente dall'impresa designata.

Nello specifico, nelle ipotesi in cui sia stata prevista l'aggiudicazione attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (e quindi i partecipanti alla gara sono chiamati a presentare il cosiddetto "progetto offerta"), il più delle volte, i disciplinari preconfezionati dai tecnici dell'impresa designata hanno indicato dei criteri e dei sub-criteri di valutazione che hanno dato ampia discrezionalità ai componenti delle commissioni chiamati ad assegnare i punteggi; la seconda fase è concentrata sulla nomina della commissione

¹¹² Per un approfondimento della vicenda processuale si rinvia al doc. n. 1483/1 relativo all'ordinanza cautelare e al sequestro emesso nell'ambito dell'indicato procedimento dal Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 6 settembre 2016, nonché al doc. n. 1652/2 relativo alla relazione del comando regionale Guardia di finanza Campania aggiornato al novembre 2016.

aggiudicatrice che, considerati gli enormi margini di discrezionalità valutativa (specie nelle procedure ad evidenza pubblica aggiudicate attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), è formata da membri che sono, per la maggioranza, se non addirittura per la totalità, consapevoli del meccanismo criminale in atto e disposti a portarlo a compimento.

Tale ruolo è stato rivestito dai commissari sia nell'ambito delle gare che si sono svolte presso i comuni, sia nell'ambito delle gare demandate alla gestione della cosiddetta stazione unica appaltante (SUA), della centrale di committenza che spesso cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture.

Infine, l'attività investigativa in questione ha messo in evidenza come uno degli aspetti essenziali del sistema illecito descritto sia rappresentato dalla sistematica e indebita ingerenza dei vertici politici degli enti locali nell'attività amministrativa che dovrebbe essere, invece, prerogativa esclusiva dei dirigenti, secondo i principi sanciti dalla normativa vigente, che prevede la netta distinzione tra le funzioni di indirizzo politico e funzioni gestorie.

L'indagine ha ricostruito compiutamente i rapporti tra i vertici del gruppo Termotetti (Luigi Imperadore, Francesco Raucci e Antonella Tedesco) ed importanti esponenti (amministratori e funzionari) di enti dell'alto casertano.

Ogni gara, ogni singolo affidamento è di fatto connotato da un sistematico ricorso ad accordi di cartello tra imprese e da condotte di corruzione di amministratori pubblici. Le procedure di gara sono state profondamente inquinate attraverso la concretizzazione di accordi, favoriti dall'intermediazione dell'ex dirigente del CUB, Francesco Raucci, esperto nel settore dei rifiuti ed entrato nelle fila del gruppo Termotetti per favorire l'illecito meccanismo. accordi di cartello che coinvolgono tanto le imprese interessate alla conduzione del servizio di igiene urbana, quanto le imprese che gestiscono le piattaforme di conferimento e smaltimento dei rifiuti, anello ultimo dell'intera filiera illecita in cui operano i principali imprenditori del settore in assoluta sinergia tra loro.

Alle corruttele e alle condotte di contaminazione che garantiscono l'affidamento degli appalti relativi al servizio di igiene urbana si affiancano, infatti, autentiche condotte di truffa ai danni delle amministrazioni comunali, realizzate questa volta attraverso il fraudolento incremento della quantità di rifiuti - in particolare l'umido - conferiti alle piattaforme (il cosiddetto trucco delle pesate) e il conseguente conseguimento di un illecito profitto da parte delle imprese coinvolte.

L'attenzione degli inquirenti si è focalizzata su alcune procedure ad evidenza pubblica indette, per l'affidamento di appalti in materia di rifiuti, dai comuni di Piedimonte Matese, Alvignano e Casagiove, nonché su una procedura di gara indetta dal Consorzio di bonifica Sannio - Alifano in relazione ad un appalto di lavori avente ad oggetto l'impianto irriguo di Presenzano.

A seguito dell'esercizio dell'azione penale e successivo decreto che dispone il giudizio, il processo è in corso per la sua trattazione dibattimentale dinanzi al tribunale di S. Maria Capua Vetere, I sezione, collegio A (udienza 1° dicembre 2017).

Va altresì evidenziato sotto il profilo cautelare¹¹³ che in data 16 marzo 2017, il GIP del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto, su richiesta della procura della Repubblica, nei confronti della Termotetti Sas la misura cautelare della nomina di un Commissario giudiziale per un periodo di 6 mesi, in applicazione della normativa in materia di responsabilità "da reato", ai sensi della normativa di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, da ricondurre ad una "colpa di organizzazione" legata alla mancanza di modelli organizzativi idonei a prevenire ed evitare la commissione dei delitti, tra gli altri, di corruzione e truffa aggravata. La misura è volta a contemperare le contrapposte esigenze di controllare l'attività della Termotetti S.a.s., ma di assicurare la prosecuzione del servizio reso dalla stessa nel settore del cosiddetto "ciclo integrato dei rifiuti".

Inoltre in data 12 maggio 2017 sono state eseguite 4 ordinanze cautelari emesse dalla sezione del tribunale dei riesame di Napoli ed in particolare: due provvedimenti di divieto di dimora nella provincia di Caserta nei confronti di Di Costanzo Angelo, ex presidente della provincia di Caserta ed ex sindaco di Alvignano, e di Franco Vincenzo Mario, già comandante della Polizia municipale e dirigente del settore ambiente del medesimo comune; due ordinanze applicative della misura degli arresti domiciliari nei confronti di Imperadore Luigi, già legale rappresentante e amministratore di fatto della Termotetti Sas, e di Raucci Francesco, ex direttore di un'unità operativa della predetta società. Le misure conseguono al ricorso per Cassazione proposto dalla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, con esito favorevole, avverso l'ordinanza del tribunale della Libertà di Napoli che aveva annullato l'ordinanza di custodia cautelare del 13 settembre 2016 con riferimento al capo di imputazione concernente il concorso nella turbata libertà del procedimento di scelta del contraente contestato agli allora indagati.

5.2.3.2 La ricostruzione di un modello di gestione illecita del ciclo integrato dei rifiuti

La articolata indagine presenta dei profili di particolare interesse perché consente di ricostruire gli aspetti di un più complesso fenomeno: di come cioè la gestione dei consorzi di bacino abbia rappresentato l'origine di una serie di condotte e di dinamiche illecite nel ciclo integrato dei rifiuti.

Poco prima della dichiarazione dello stato di emergenza nella regione Campania, il piano di smaltimento rifiuti, definito con legge regionale n. 10 del 1993, aveva suddiviso il territorio regionale in diciotto consorzi di bacino, all'interno dei quali avrebbe dovuto essere assicurato lo smaltimento dei rifiuti prodotti, con l'obiettivo di realizzare, nel triennio 1993 - 1995, una riduzione fino al 50 per cento dell'utilizzo delle discariche, grazie, in particolare, alla raccolta differenziata e al riciclo e riuso dei materiali. Nella provincia di Caserta i consorzi istituiti sono stati quattro (Ce1, Ce2, Ce3, Ce4). Tali consorzi, quali

¹¹³ L'aggiornamento della vicenda processuale è contenuto nel Doc.2315/1 relativo alla relazione del Comando regionale Guardia di finanza Campania aggiornato all'ottobre 2017.